

**ACCORDO PICCOLA INDUSTRIA-CONFINDUSTRIA e GENERTEC ITALIA A SUPPORTO DELLA CONTINUITA'
OPERATIVA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

TRA

Piccola Industria Confindustria (di seguito, **CONFINDUSTRIA**), nella persona di Carlo Robiglio, Presidente Piccola Industria Confindustria

- da una parte

E

Genertec Italia s.r.l. (di seguito, **GENERTEC**), nella persona di Luisa Bergonzoni, Head of Business Development,

- dall'altra parte

congiuntamente indicate come le **"Parti"** e, disgiuntamente, la **"Parte"**.

PREMESSO CHE

- Piccola Industria Confindustria nell'ambito delle attività del Programma Gestione Emergenze di Confindustria, in collaborazione con il Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza COVID 19 e garantire la continuità operativa delle attività produttive e la massima tutela della salute dei lavoratori, è interessata a instaurare una collaborazione con GENERTEC;
- GENERTEC, associata ad Assolombarda, è la consociata italiana del Gruppo GENERTEC, multinazionale cinese di Stato, tra le prime 50 aziende cinesi sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato. Opera in tre settori principali • Pharmaceutical and Healthcare • Trade & Engineering Project Contracting • Technical Services & Consulting and Advanced Manufacturing ed ha facoltà di importare rilevanti quantitativi di DPI (dispositivi di protezione individuale) e DM (dispositivi medici) da fornire alle aziende e al sistema nazionale di Protezione Civile, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, per rispondere alla forte attuale richiesta.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e stipulano quanto segue.

1. Efficacia delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, vincolante e inscindibile del presente Accordo.

2. Oggetto

Il presente Accordo definisce i termini della collaborazione fra CONFINDUSTRIA e GENERTEC.

3. Impegni di GENERTEC

GENERTEC fornisce e aggiorna a CONFINDUSTRIA sulle offerte di DPI e DM con l'indicazione della tipologia, quantità disponibile, schede e certificazioni, prezzi FOB CINA e franco magazzino in Italia; modalità di pagamento, informazioni sul packaging, tempi di consegna stimati e ogni altra documentazione eventualmente richiesta da CONFINDUSTRIA.

A seguito del ricevimento di ogni ordine da parte delle imprese associate al Sistema Confindustria, GENERTEC fornisce tempestivamente e direttamente alle imprese stesse la conferma ordine e la fattura proforma per il pagamento della fornitura.

Per ogni ordine pervenuto dalle imprese associate al Sistema Confindustria, GENERTEC si impegna a donare un quantitativo pari al 20% dell'ammontare totale dei DPI e DM ordinati al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile o a Enti (Ospedali etc) che saranno di volta in volta comunicati da CONFINDUSTRIA in accordo con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Resta inteso che tali donazioni vengono fatte per mero spirito di liberalità e non costituiscono requisizioni in proprietà ai sensi dell'articolo 835 del codice civile e dell'articolo 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nulla vieta alle imprese associate al Sistema Confindustria di inviare a GENERTEC ordinativi da donare interamente a Protezione Civile, fermo restando l'impegno di GENERTEC alla donazione di cui al punto precedente. La merce donata sarà messa a disposizione da GENERTEC in base alle condizioni di resa, senza transitare presso l'impresa donante. Resta inteso che anche tali donazioni vengono fatte per mero spirito di liberalità e non costituiscono requisizioni in proprietà ai sensi dell'articolo 835 del codice civile e dell'articolo 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

GENERTEC fornisce DPI e DM a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche che saranno fornite alle aziende al momento dell'ordine. In caso di prodotti non rispondenti alle normative europee, l'importazione avviene in ogni caso secondo le normative vigenti e sotto la piena ed esclusiva responsabilità di GENERTEC, in caso di resa in Italia. In caso di resa FOB Cina, GENERTEC fornisce tutta la documentazione necessaria e richiesta dall'importatore.

In caso di ordini superiori all'offerta, GENERTEC stabilirà le modalità di ripartizione dei quantitativi con CONFINDUSTRIA al fine di dare priorità ad aziende del settore sanitario e ad aziende produttive ed evitando comportamenti speculativi di rivendita.

4. Impegni di CONFINDUSTRIA

CONFINDUSTRIA si impegna a diffondere il presente Accordo, i suoi contenuti, nonché le offerte ricevute ed aggiornate da GENERTEC presso le imprese del Sistema e a facilitare la relazione tra Imprese e GENERTEC anche raccogliendo ulteriori esigenze in termini di approvvigionamento di DPI e DM per le imprese.

CONFINDUSTRIA non garantisce l'approvvigionamento esclusivo di DPI e DM da parte delle aziende attraverso GENERTEC, lasciando libere le aziende di approvvigionarsi altrove.

CONFINDUSTRIA non è in alcun modo responsabile degli accordi commerciali tra Imprese acquirenti e GENERTEC, in quanto unicamente facilitatore tra le parti per consentire agevolmente l'approvvigionamento di materiale. Pertanto, CONFINDUSTRIA non potrà essere ritenuta in alcun caso e a qualsiasi titolo responsabile del mancato o parziale o non corretto adempimento dei contratti sottoscritti tra Imprese acquirenti e GENERTEC.

5. Modalità operative

Le Imprese interessate per ordinare dovranno inviare una mail, indicando nell'oggetto la propria denominazione, seguita da "ACCORDO CONFINDUSTRIA" a:

e-mail:ORDER@GENERTECITALIA.IT

6. Validità

Il presente Accordo ha validità semestrale, dalla data di sottoscrizione, e verrà riconsiderato in funzione della situazione in corso.

7. Aspetti economici

La collaborazione fra le Parti è da intendersi a titolo gratuito.

GENERTEC si impegna a sostenere tutti i costi diretti e indiretti necessari all'esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 3. Nessun contributo finanziario o di altra natura potrà essere richiesto a CONFINDUSTRIA.

8. Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso delle denominazioni, marchi e loghi dell'altra Parte, salvo che per le attività svolte in esecuzione del presente Accordo.

Le denominazioni, i marchi, i loghi e i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte proprietaria.

9. Natura del rapporto

Il presente Accordo è sottoscritto tra le Parti e non produce alcun vincolo di esclusività.

Con il presente Accordo, le Parti non intendono costituire nessuna forma di joint venture, né dar vita a una stabile organizzazione, associazione anche in partecipazione o consorzio e né conferire diritti o facoltà per agire l'una in nome e per conto dell'altra, né concludere un contratto di agenzia.

10. Modifiche

Ogni deroga, modifica o integrazione del presente Protocollo di Collaborazione dovrà essere concordata dalle Parti e non sarà valida se non risultante per iscritto e firmata da entrambe per accettazione.

11. Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le Parti del presente Contratto dovrà essere effettuata agli indirizzi indicati qui di seguito o a ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto:

CONFINDUSTRIA, viale dell'Astronomia, 30 – 00144 Roma;

GENERTEC, P.zza S Freud n.1.

Referente per CONFINDUSTRIA: Gianluca Fiorindi EMAIL g.fiorindi@confindustria.it

Referente per GENERTEC: Luisa Bergonzoni EMAIL: ORDER@GENERTECITALIA.IT

12. Legislazione applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, applicazione e risoluzione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

13. Trattamento dei dati personali

Ai fini dell'instaurazione e dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), dal D. Lgs. n. 196/2003, dal D. Lgs. n. 101/2018 e dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti danno atto e riconoscono che per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile non anche i dati relativi a persone giuridiche, enti e associazioni, per i quali restano tuttavia ferme le garanzie sull'invio di comunicazioni indesiderate.

Luogo e data, MILANO 20/03/2020

CONFINDUSTRIA PICCOLA INDUSTRIA



GENERTEC ITALIA s.r.l.

